

**Proposta di direttiva del Consiglio che completa il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e modifica gli articoli 32 e 28 della direttiva 77/388/CEE — Regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione**

COM(88) 846 def.

(Presentata dalla Commissione l'11 gennaio 1989)

(89/C 76/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, ai sensi dell'articolo 32 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(1)</sup> —, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, il Consiglio è tenuto ad adottare il regime comune d'imposizione applicabile nel settore dei beni d'occasione e degli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione;

considerando che la situazione attuale, in mancanza di una normativa comunitaria, continua ad essere caratterizzata da regimi molto diversi che determinano distorsioni di concorrenza e sviamenti di traffico tanto all'interno di un paese che nei rapporti tra Stati membri; che tali divergenze comportano inoltre disuguaglianze nella riscossione delle risorse proprie delle Comunità; che, di conseguenza, è necessario por fine al più presto a tale situazione;

considerando che la Corte di Giustizia, con un certo numero di sentenze, ha segnalato la necessità di una armonizzazione che eviti la doppia imposizione nel commercio intracomunitario;

considerando che l'obiettivo del completamento del mercato interno entro il 31 dicembre 1992 impone che si adotti anteriormente a tale data una normativa comunitaria che eviti per quanto possibile le doppie imposizioni e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi;

considerando che lo scopo della soppressione delle doppie imposizioni e delle distorsioni di concorrenza può essere raggiunto mediante un regime fiscale applicabile tanto al periodo anteriore quanto al periodo posteriore alla data del completamento del mercato unico, ciò che d'altronde semplifica il sistema;

considerando che, per quanto riguarda taluni beni d'interesse culturale, è opportuno prevedere particolari disposizioni con lo scopo di favorire la conservazione e l'arricchimento del patrimonio culturale della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 32 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 32*

**Regime particolare applicabile ai beni d'occasione, agli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione**

**A. Campo di applicazione**

1. Gli Stati membri applicano l'imposta sul valore aggiunto alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione in conformità delle disposizioni seguenti.

I metalli preziosi e le pietre preziose non rientrano nel campo di applicazione del presente regime particolare. Tuttavia, tale regime si applica anche alle cessioni degli oggetti di cui al comma precedente, composti d'oro o di altri metalli preziosi o ornati di pietre preziose, qualora il valore delle materie che li compongono non superi il 50 % del prezzo di vendita di detti oggetti.

2. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, sono considerati:

a) « beni d'occasione », i beni mobili usati e suscettibili di reimpiego tal quali o previa riparazione, compresi i mezzi di trasporto;

<sup>(1)</sup> GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

- b) «oggetti d'arte», gli oggetti elencati nell'allegato H, punto 1, ad eccezione degli oggetti ceduti dall'autore stesso o dagli aventi diritto;
- c) «oggetti da collezione», gli oggetti elencati nell'allegato H, punto 2, ad eccezione degli oggetti ceduti per la prima volta;
- d) «oggetti di antiquariato», gli oggetti elencati nell'allegato H, punto 3.

3. Il regime particolare si applica alle cessioni dei beni di cui al paragrafo 1 qualora siano effettuate da un soggetto passivo («rivenditore») che, a titolo professionale, acquisti tali beni da un privato o da un soggetto passivo che non ha avuto diritto a deduzione, allo scopo di rivenderli. Si considera anche come rivenditore ogni soggetto passivo che eserciti la professione d'intermediario e che, nell'ambito dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), trasferisca i beni di cui al paragrafo 1 in base ad un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita.

4. Il regime particolare non si applica alle cessioni effettuate dal rivenditore qualora questi abbia acquistato i beni da un soggetto passivo e ne abbia ricevuto fattura con imposta sul valore aggiunto in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3, o qualora i beni siano stati importati dal rivenditore e assoggettati in quest'occasione all'imposta sul valore aggiunto.

Qualora, in ragione delle proprie attività, utilizzi congiuntamente il regime normale e il regime particolare, il rivenditore deve tenere contabilità separate per le attività soggette rispettivamente all'uno e all'altro regime, secondo modalità fissate dagli Stati membri.

Per le operazioni soggette al regime normale, gli Stati membri possono obbligare il rivenditore a esercitare il diritto a deduzione non prima del momento della cessione.

#### B. Modalità generali di applicazione

1. La base imponibile è costituita dalla differenza, per ciascuna cessione, tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto. Il prezzo di vendita è il prezzo praticato dal rivenditore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il prezzo di acquisto è il prezzo pagato dal rivenditore, al lordo d'imposta.

Tuttavia gli Stati membri possono, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta e con riserva

della consultazione di cui all'articolo 29, considerare come base imponibile la differenza, registrata durante ciascun periodo di dichiarazione, tra l'ammontare totale delle cessioni al netto d'imposta e l'ammontare totale degli acquisti al lordo d'imposta. L'applicazione di questa disposizione non deve produrre distorsioni di concorrenza.

2. Il rivenditore non ha diritto a dedurre l'imposta applicata all'acquisto del bene oggetto della cessione. L'imposta applicata a tale cessione non può essere indicata separatamente sulla fattura o su qualsiasi altro documento che ne fa le veci.

#### C. Modalità di applicazione per taluni beni

Agli oggetti d'arte, da collezione e di antiquariato di cui al punto A, paragrafo 2, lettere b), c) e d), si applicano anche le disposizioni seguenti:

- a) In deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, le cessioni di detti beni da parte di un rivenditore non sono esentate qualora tali beni siano spediti o trasportati verso un paese terzo.
- b) In deroga alla disposizione dell'articolo 2, paragrafo 2, detti beni sono esentati qualora siano importati da un paese terzo da un rivenditore.

Tuttavia, gli oggetti d'arte e da collezione esportati in esenzione da imposta sul valore aggiunto nel corso dei trentasei mesi precedenti l'importazione degli stessi da parte di un rivenditore, non beneficiano dell'esenzione all'importazione.

- c) Detti beni sono esentati qualora siano importati da enti culturali riconosciuti dallo Stato membro, alle stesse condizioni previste alla lettera b) per i rivenditori.

#### D. Opzione

Il rivenditore suscettibile di beneficiare del regime particolare può, per ciascuna cessione a un soggetto passivo, optare per il regime generale dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso, si applicano le condizioni di cui al punto A, paragrafo 4, secondo comma. »

- 2. All'articolo 28 è aggiunto il testo del seguente paragrafo 6:

«6. Fino alla data della soppressione delle imposizioni all'importazione e degli sgravi all'esportazione per gli

scambi tra gli Stati membri, gli Stati membri applicano le disposizioni seguenti:

- a) In deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, le cessioni da parte di un rivenditore di beni di cui all'articolo 32, punto A, paragrafo 2, sono assoggettate in conformità di detto articolo, qualora detti beni siano spediti o trasportati verso un altro Stato membro.
- b) In deroga alla disposizione dell'articolo 2, paragrafo 2, i beni di cui all'articolo 32, punto A, paragrafo 2, sono esentati qualora siano importati da un altro Stato membro da un rivenditore dello Stato d'importazione.
- c) Gli Stati membri applicano alle cessioni di beni di cui all'articolo 32, punto A, paragrafo 2, un'aliquota pari a quella applicabile ai beni nuovi corrispondenti.
- d) La fattura che il rivenditore rilascia ai sensi dell'articolo 32, punto B, paragrafo 2, deve menzio-

nare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto. Essa prova che l'imposta è stata riscossa, allo scopo di evitare le doppie imposizioni.»

3. L'allegato della presente direttiva è aggiunto come Allegato H.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1990.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni da essi adottate per l'applicazione della presente direttiva.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

### ALLEGATO

#### «ALLEGATO H

#### Definizione degli oggetti d'arte, da collezione e di antiquariato

1. Sono oggetti d'arte gli oggetti rientranti nelle seguenti categorie:
  - quadri, « collages » e quadretti simili (« tableautins »), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, degli sfondi di studi d'arte o per usi simili,
  - incisioni, stampe e litografie, originali, precisamente gli esemplari ottenuti direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico,
  - opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, ad eccezione delle sculture aventi carattere commerciale quali riproduzioni in serie, stampe e lavori d'artigianato.
2. Sono oggetti da collezione gli oggetti rientranti nelle seguenti categorie:
  - francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso nel paese di destinazione,
  - collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.
3. Sono oggetti di antiquariato gli oggetti diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, e aventi più di cento anni di età.»